

La presente deliberazione viene affissa il 02 FEB. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 04 del 29 GEN. 2010

Oggetto: Tar Campania Napoli – Ricorso- Parente Francesco n.q. di liquidatore giudiziale della Star Trasporti srl c/ - Provincia di Benevento e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno veinove del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 22/12/09 il sig. Parente Francesco n.q. di liquidatore giudiziale della Star Trasporti srl agiva in giudizio la Provincia di Benevento e a. dinanzi al Tar Campania per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di cancellazione dell'albo dei trasportatori conto terzi per la perdita di idoneità professionale di cui al prot. 10501 del 24/11/09;

Con determina n.28/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Parente Francesco n.q. di liquidatore giudiziale della Star Trasporti srl c/ Provincia di Benevento e a. dinanzi al Tar Campania con ricorso notificato il 22/12/09 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 28/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali, Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 28/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 22/12/09 dinanzi al Tar Campania da Parente Francesco n.q. di liquidatore giudiziale della Star Trasporti srl c/ Provincia di Benevento e a per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di cancellazione dell'albo dei trasportatori conto terzi per la perdita di idoneità professionale di cui al prot. 10501 del 24/11/09;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dott. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 87 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 FEB. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 FEB 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 19 FEB. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 FEB. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 19 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per		
SETTORE <u>ALL'ORIGINE PERSONALE</u>	il <u>346</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il <u>2.210</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

conf. capigrupo

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE RICCIARDI
Via E. Gozzati, 50 - Tel. 0824/29728
82100 BENEVENTO

1
COPIA
STUDIO LEGALE ASSOCIATO PELLEGRINO
PATROCINIO GIURISDIZIONI SUPERIORI
Avv. ROCCO PELLEGRINO
Avv. STEFANO PELLEGRINO
Avv. ROBERTO PELLEGRINO
C.so Umberto, 381 (ang. P.zza Garibaldi)
☎ 081/5540912 5547898 Fax 081/5544117
80138 NAPOLI
Partita I.V.A. 06926210631

Ecc.mo T.A.R. di Napoli

RICORSO,

avverso provvedimento di cancellazione dall'albo trasporto conto terzi con contestazione
richiesta di adozione di misure cautelari.

PROVINCIA DI BENEVENTO
28 DIC 2009

Istante: Dott. Francesco Parente n.q. di Liquidatore Giudiziale della Startransport sri in Liquidazione, giusta nomina del Tribunale di Benevento in data 23-30/12/08 a firma del Dott. E.Ricci, (P.I.VA 04806881217), assistito rappresentato e difeso per il presente giudizio dagli Avv.ti Giuseppe Ricciardi, del foro di Benevento e Stefano Pellegrino del foro di Napoli ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso e nello studio del secondo in Napoli al C.so Umberto I°, 381, giusto mandato a margine del presente atto in data 12/12/09.

AA.U.-AVV
trasporti
Polizze Prov



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0000186 Data 05/01/2010
Oggetto RICORSO STARTRANSPORT

RICORRENTE

Dest. Avvocatura Settore; [...]

c/

- PROVINCIA di Benevento in persona del Presidente p.t. n.q. elettivamente domiciliato presso la presidenza - Palazzo della Provincia,

in (82100) Benevento al C.so Garibaldi

- PROVINCIA di Benevento - Settore Mobilità. Energia, servizio autotrasporto, merci/cose, auto, officine, autoscuole,

in (82100) Benevento via IV Novembre

- Polizia Provinciale c/o Provincia di Benevento - Palazzo della Provincia

in (82100) Benevento al C.so Garibaldi

VI E' MANDATO
A MARGINE DELL'ORIGINALE
A. Guffè

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 29
DEL 27 DIC 2009

nonché alle Autorità che ne hanno competenza ed ai controinteressati:

- S.D.T.T. S.I.S. di Benevento ec MCTC in persona del Presidente e/o Responsabile legale p.t. n.q. presso la Direzione territoriale elett,te dom.to

In (82100) Benevento alla via Valfortore – c.da Pezzapiana,

- Camera di Commercio di Benevento in persona del Presidente e/o leg.responsabile p.t. n.q. elett,te dom.to c/o Palazzo Camera di Commercio

In (82100) Benevento C.so Garibaldi

- F.L.S. Trasporti srl in persona del leg.rapp. p.t.n.q. quale controinteressato trasportatore con pari licenza elett,te dom.to c/o sede legale

In Benevento alla via Labruzzi, 13.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del provvedimento di cancellazione dell'albo dei trasportatori conto terzi per perdita di idoneità professionale di cui al prot. N,° 10501 del/data 24/11/2009 rimesso dalla Provincia di Benevento in persona del Dirigente settore territorio ed ambiente, trasporti e politiche energetiche - Dott. Luigi Velleca – e ricevuto dal Liquidatore Giudiziale della "StarTransport" in data 27/11/09,

oltre che per l'accertamento,

sul silenzio assenso da parte della "Amministrazione" alla dichiarazione in autotutela rimessa dal "Liquidatore Giudiziale" data 12/12/09 ove era stata chiesta la rettifica di sanzione ed avvio di diversa tutela, da parte della "Amministrazione", in considerazione della procedura sottoposta a controllo giudiziario,

nonché, PER IL RISARCIMENTO,

del danno/indennizzo causato alla Liquidazione Giudiziale che sarà quantificato in corso di giudizio e/o che il Giudice Amministrativo riterrà congruo ed equo liquidare (T.A.R. Lombardia sez.III, 29/11.1999 N.4070 RFI 2001, 915 – su applicazione condanna equitativa avanti al T.A.R.), in una alle spese necessarie e necessitate pel presente giudizio e per i necessari oneri consequenziali;

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO,

- 1) Che l'istante, a seguito di nomina giudiziale in data 23-30/12/08, espletava attività di Liquidatore Giudiziale sottoposto al controllo del Tribunale di Benevento per la Stratransport srl;
- 2) Che con comunicazione del 07/04/2009 prot.2014 indirizzata alla ditta "Startransport" la "Provincia di Benevento" quale organo competente invitava la ditta ("non il Commissario") a reintegrare il requisito della capacità professionale, avviando contestualmente procedimenti ex art.7 L.241/90;
- 3) Che il "Commissario", con diligenza, rispondeva sia al mittente che all'altro interessato (D.T.T. S.I.S. BN – ex M.C.T.C.) riportando che vi era stata la nomina del Tribunale di Benevento di Liquidatore Giudiziale e che erano in atto le procedure per la liquidazione/cessione ramo d'azienda del conto terzi;
- 4) Che invece con nuova comunicazione data 24/11/09 ricevuta in data 27/11/09 prot. 10501 del 24/11/09 la "Amministrazione" comunicava la "cancellazione dall'albo per perdita idoneità professionale;
- 5) Che infine, nonostante attivismo presso la "Amministrazione", e nella considerazione della irrituale procedura, il "Liquidatore Giudiziale" rimetteva

alla "Amministrazione" una dichiarazione in autotutela tesa alla rettifica del provvedimento, con prosieguo provvisorio, od in subordine gradualità sanzionatoria, anziché cancellazione, come da indicazioni di legge, ricevendone il silenzio della "Amministrazione";

DIRITTO,

CON RIFERIMENTO A: Violazione della Legge 395/2000 in attuazione della Direttiva 98/76/CE – 01/10/98 Consiglio Unione Europea

- La "Provincia di Benevento" e per essa il Dirigente del Settore, Il Responsabile del Procedimento od la Commissione non ha/hanno considerato la specificità dell'art. 10 della succitata Legge che prevede:
"(...in caso di perdita o diminuzione della capacità di agire ed in assenza di altra persona dotata del requisito della idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo di esercitare a titolo provvisorio la direzione della attività anche in assenza del requisito della idoneità professionale.....)";
- Nella comunicazione di "avvio del procedimento" (prot. 2014 della Provincia di Benevento) contrariamente al dettato di Legge di cui all'art.13 si comunica la cancellazione nei 30 gg anziché nei 60 gg di cui alla previsione normativa;
- Non è data chiara possibilità ex art.13 bis (partecipazione al procedimento) di poter avere audizione, nonostante vi fosse stata la comunicazione di nomina del "Liquidatore Giudiziale" e ve ne fosse la conoscenza della "Amministrazione", che infatti comunica l'avvio del procedimento all'indirizzo della ditta, ma poi inoltrava la missiva di cancellazione all'indirizzo del Liquidatore Giudiziale. Se ne desume che

"l'Amministrazione" ha proseguito a considerare la attività in via ordinaria quale ditta esercente trasporto per conto terzi;

CON RIFERIMENTO A: Violazione della Legge 298/74

- Che la "Amministrazione" non ha considerato l'art.18 della Legge (...le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse) di tale Legge preventivamente operando variazione a seguito della comunicazione od presa conoscenza della procedura di Liquidazione Giudiziale;
- Che la "Provincia di Benevento" non ha considerato l'art.19 della Legge (Sospensione dall'albo - ... quando sia in corso procedura concorsuale quando l'attività sia stata interrotta per qualsiasi causa) ;
- Che non è stata considerata la gradualità sanzionatoria pur prevista ex art.21 di detta Legge in caso di accertamento di violazioni od qualora non abbiano operato comunicazioni formali ex art.18 e precedentemente alla cancellazione con "ammonimento", "censura", "sospensione". Con la misura massima sanzionatoria e definitiva "L'Amministrazione" non consentiva alla Liquidazione, in virtù di gradualità sanzionatoria, di poter prendere contezza delle problematiche precedenti ed operare per la risoluzione dei gravami dalla gestio ordinaria;
- Che non vi è stato nel procedimento amministrativo azionato il complemento dell'art.24 di detta Legge che prevede la compartecipazione al "Procedimento" di colui che rappresenta l'impresa qualora siano intrapresi nei confronti della stessa procedimenti sfavorevoli;
- Che non vi è stato riferimento per impugnativa del provvedimento avanti al Comitato Centrale come previsto ex art.25;

- Che non è considerato né è fatta menzione di passaggio del titolo autorizzativo dalla "ditta" alla procedura di "Liquidazione Giudiziale". Pertanto de facto "la Commissione della Amministrazione" col suo operare nella considerazione di procedura ordinaria si sostituisce alla A.G.;

CON RIFERIMENTO A: violazione della Legge 241/90 art 7,

- Che "L'Amministrazione" riporta nell'avvio del procedimento l'art. 7 della sopramenzionata legge alla "ditta" mentre avrebbe dovuto, una volta preso atto della nomina giudiziale, rettificare il procedimento, o quanto meno consentire alla nominato Liquidatore Giudiziale di definire, con una comparizione, la sua posizione;
- Che non sono state tenute in considerazione le prescrizioni di cui all'art. 8, a cui si rinvia dal 7 della citata Legge in quanto: in violazione del d-bis) ed e-ter) Infatti non è stata riportata la data entro cui si sarebbe concluso il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia della "Amministrazione". Rilevasi che il Dott. Francesco Parente n.q. di "Liquidatore Giudiziale della Startransport" recatosi presso la sede territoriale e competente della "Amministrazione" e presso il Responsabile istruttoria indicato del procedimento, ne riceveva vaga assicurazione, sine accesso agli atti. Ma ancora lo scrivente Avv. Giuseppe Ricciardi con nomina/delega del menzionato "Commissario" recatosi anch'egli presso la competente "Amministrazione" e presso l'ufficio del indicato "responsabile Istruttoria – Vincenzo Iuliano" dopo aver atteso circa un ora non veniva ricevuto e lo stesso funzionario quasi al termine di chiusura dell'ufficio riportava che era impegnato con altre persone e in stanza dovevan acceder una persona alla volta;

MA ANCORA,

Vi è difetto di motivazione con genericità procedurale (vi è avvio del procedimento nei confronti della "Ditta" e prosiegua in danno del "Commissario" sine attenzione della variazione ed idonea cautela, ma "sic et simpliciter" in prosiegua ordinario). Vi è altresì incompetenza nella gestio degli atti sia pur gravosi e definitivi, con qualsivoglia mancanza di passaggio graduale e mancanza di sospensione temporanea in attesa di esito della procedura e degli atti posti in essere dalla stessa e dal Tribunale di Benevento;

con tali sopraesposti motivi il ricorrente ut sopra,

FA ISTANZA E CHIEDE

Fissarsi la data di udienza per la discussione del ricorso,

ed in particolare,

contestualmente per i sopra esposti rilevanti motivi l'atto riporta,

ISTANZA CAUTELARE

il cui "*fumus*" emerge dai motivi di ricorso e pertanto **vi è contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento** di cancellazione per perdita di idoneità professionale posto in essere dalla "Amministrazione" **con fissazione di udienza per la discussione della misura cautelare,**

che il danno/indennizzo emerge riconducibile al valore commerciale intrinseco della licenza;

Che la esecuzione dell'atto impugnato procurerebbe danno grave ed irreparabile, oltre un comportamento inerte al cambiamento di personalità

giuridica con la presenza della Liquidazione Giudiziale, e quindi con provvedimento de facto sostitutivo della Autorità Giudiziaria;

Che il valore del contenzioso può ricomprendersi nel valore della licenza in via indicativa pari ad €10,000- ed il valore del danno/indennizzo riconducibile pertanto anch'esso ad €10,000- (vi è necessità di prosieguo nella conservazione e gestio documentale anche in presenza della cancellazione nel rispetto della regola procedurale fallimentare) od secondo quanto verrà considerato in corso del giudizio od secondo equità, oltre le spese di codesta procedura;

Che la ragione della misura cautelare è insita sia nel valore commerciale della "Autorizzazione" che non si è potuta cedere o trasferire (quindi nella necessaria tutela della par condicio creditorum) sia nella possibilità di eventuale definizione in positivo della procedura giudiziale (con danno grave ed irreparabile in caso di cancellazione continuata), oltre che nella necessità di trasparenza e contezza alla A.G. rispetto agli interventi in ambito della gestio liquidatoria, di cui, invece, in modo abnorme, non tiene conto la "Amministrazione";

Che il provvedimento di cancellazione della Provincia di Benevento in presenza di controllo della procedura da parte della Autorità Giudiziaria emerge come eccesso di potere ed illegittima, irrituale ingerenza, con danno grave ed irreparabile;

IN VIA GRADATA e nella atipicità della misura cautelare (art.3 L.205/2000), Voler considerare come silenzio assenso il mancato riscontro della "Amministrazione" alla dichiarazione in autotutela del "Liquidatore Giudiziale" e pertanto ammettere in prosieguo provvisorio, se del caso con gradualità sanzionatoria ex lege, la Startransport (*in via analogica C.d.S. sez.V, 19/02/2007 n.833*) e così consentendo la gestio rituale al Liquidatore e le cautele di cui alle previsioni in materia concorsuale/fallimentare, ex lege;

P.Q.M.

Previa sospensiva, Accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione e con annullamento del provvedimento di cancellazione della Provincia di Benevento nonché con ogni altro atto connesso e consequenziale a tale illegittimo/irrituale provvedimento, come per legge,

Condannare la Provincia di Benevento al risarcimento del danno/indennizzo a quantificarsi che il Giudice Amministrativo riterrà congruo ed equo, solo in via indicativa riportato nel valore commerciale della stessa autorizzazione;

In via gradata, considerare il silenzio assenso a mancato riscontro alla dichiarazione in autotutela e pertanto considerare la sospensiva della iscrizione all'albo/prosieguo provvisorio, come previsto ex lege;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, come per legge e con ogni conseguenza ed ulteriore pertinenza di legge.

Benevento – Napoli li 20/12/2009

Avv. Giuseppe Ricciardi




Avv. Stefano Pellegrino



Che il valore del contenzioso può ricomprendersi nel valore della licenza in via indicativa pari ad €10,000- oltre il valore del danno/indennizzo riconducibile al valore commerciale ed ossia €10.000-. PERTANTO AI FINI FISCALI SI DICHIARA CHE IL CONTRIBUTO VERSATO E' PARI AD EURO 500,00-

Avv. Giuseppe Ricciardi




Avv. Stefano Pellegrino



Si depositano i seguenti documenti:

- 1) *Nomina del Curatore.*
- 2) *"Provincia BN" Avvio del Procedimento (prot.2014 del 07/04/09 alla Startransport.*
- 3) *Com.ne Liquidatore Giud.le Dott. F.Parente 15/04/2009 con 2 cartoline di ricezione postale.*
- 4) *Attestazione iscrizione albo con data 05/07/2006.*
- 5) *"Provincia BN" Comunicazione cancellazione albo (prot.10501 del 24/11/2009.*
- 6) *Verbale d'Assemblea con nomina del legale.*
- 7) *Dichiarazione in autotutela del Liquidatore 12/12/2009 con 3 cartoline di ricezione postale.*

Avv. Giuseppe Ricciardi



Avv. Stefano Pellegrino



STUDIO LEGALE ASSOCIATO PELLEGRINO

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

C.so Umberto I, 381 -Napoli- 80138

Tel. 081/5547898-5540912-Fax5544117

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2009, il giorno 22 del mese di dicembre, io sottoscritto **Avv. Stefano Pellegrino**, con studio in Napoli, al Corso Umberto I, n. 381, in qualità di difensore della **Dr. Francesco Parente n.q. di liquidatore Giudiziale della Startransport srl il Liquidazione**, in virtù della Delibera di Autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 4.3.2008, ho notificato e spedito copia dell'antescritto atto (*Ricorso al TAR Campania - Napoli*) ai sensi e per gli effetti della L. n. 21.1.1994, n. 53 a:

Repertorio n. 1

Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., presso la sede il Palazzo della Provincia, in Corso Garibaldi – 82100 Benevento, mediante invio in plico raccomandato n. 76346480497-8 dall'Ufficio postale di Napoli / *A.*

Avv. Stefano Pellegrino

